

STATUTO (ALLEGATO ALL'ATTO COSTITUTIVO)

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

- E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "UNAIUTOACHINONHAVOCE ODV", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'associazione ha sede legale in Moncalieri (TO), via Dei Mille nr.2.
 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, l'associazione si propone di tutelare tutti gli animali da maltrattamenti, sevizie e da qualsivoglia altra causa che possa provocare loro sofferenza, nonché di prevenire e contrastare il randagismo e l'abbandono, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n.281, e di promuovere la cultura del rispetto degli animali come soggetti di diritto alla diffusione e alla sensibilizzazione dei diritti degli animali quali esseri viventi.
3. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) gestire rifugi e/o qualunque altra struttura di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati), anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
 - b) contribuire agli oneri per la sterilizzazione, il soccorso, l'assistenza, la cura e la ricollocazione, previo recupero caratteriale, degli animali randagi, abbandonati o maltrattati presso affidatari o adottanti che diano garanzia di capacità e competenza nel loro trattamento;
 - c) contribuire alla cura e all'assistenza degli animali collocati presso affidatari o adottanti che si trovino in difficoltà economica tale da non permettere loro di far fronte temporaneamente, per non più di tre mesi in un triennio, ai relativi oneri economici.
 - d) organizzare raccolte alimentari, fondi e altro materiale da utilizzare per le finalità di cui alle lettere a) e b) che precedono;
 - e) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
 - f) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali e, in particolare, sulla lotta al randagismo, all'abbandono e al maltrattamento;
 - g) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda ed altro per sensibilizzare la collettività contro il randagismo, l'abbandono e il maltrattamento degli animali;
 - h) organizzare corsi di formazione per aspiranti adottanti o affidatari di animali randagi, abbandonati o maltrattati;
 - i) assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;

Deborah Brown
Donatella Anfili
Societas bon.
Alf.
Laura Maggi
Alf.

- j) eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, etc.
4. Sempre per il migliore raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà, altresì:
- k) possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;
 - l) stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto;
 - m) avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato. Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti e agli associati potranno, laddove sia deliberato dal consiglio direttivo, essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
5. Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
6. L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.
- L'associazione può operare nell'intero territorio nazionale.

ART. 6 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

ART. 7 - AMMISSIONE DEL SOCIO

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
6. I soci possono essere:
 - a. soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
 - b. soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
 - c. soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
 - d. soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
 - e) votare in assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Deborah Buxi
Donatella Anelli
Rosalina Anz...
Orsola...
...

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal consiglio direttivo. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 9 - VOLONTARI

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso decorre dalla data di ricezione da parte dell'associazione. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabilito dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto, su proposta del consiglio direttivo, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Gli associati che abbiano cessato, per qualsivoglia ragione, di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. L'Organo di controllo;
- e. L'Organo di revisione.

ART. 12 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a. Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. approva il bilancio di esercizio;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Donatella Ampli
Antonio Buzzati
Roberto Buzzati
Roberto Buzzati
Roberto Buzzati

j. delibera sull'esclusione dei soci.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

ART. 16 - STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, da un minimo di sette a un massimo di undici compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
4. Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il vicepresidente, o, più vice presidenti.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
1. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Compete al Consiglio direttivo:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e. eleggere il vice Presidente (o più vice Presidenti);

Deborah Brozzi
Daniella Cignelli
Sandra
Helen Lester
Luigi B. F. C.
Anna Maggi
Marta
Helen Lester

- ## ART. 18 - PRESIDENZA

- ## ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

- ART. 20 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE

- 7

a: Deborah Burzxi 2/1 ATEO
 Dorothy Wright
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 - BENI

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25 - BILANCIO SOCIALE

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

ART. 27 - CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono
2. stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
3. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 28 - PERSONALE RETRIBUITO

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 29 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

ART. 30 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31 - ASSICURAZIONE ASSOCIAZIONE

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 32 - SCIoglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

ART. 33 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Deborah Basso
Donatella Di Stefano
Angela
Horacio
Luigi
Roberto
Antonio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Adriano Buzzzi
Dorotea Buffi
Anna Buzzzi
Rosario Buzzzi